



Il Prefetto della Provincia di Napoli

prot. Area I O.S.P.

Napoli, data del protocollo

VISTO

l'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, che, ai commi 3-bis e 3-ter – introdotti dall'art. 4 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54 – dispone:

“3-bis [...] il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.”;

“3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata”;

RILEVATO CHE

con precedenti provvedimenti prefettizi ex art. 2 T.U.L.P.S., nel Comune di Pomigliano d'Arco, in ragione della presenza di assembramenti molesti, occupazioni abusive di aree pubbliche, danneggiamenti, incuria, degrado e fenomeni di microcriminalità, che assumono connotazione sistemica, sono state istituite zone a vigilanza rafforzata nelle seguenti aree urbane:

AREA CENTRO Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Ghandi che circoscrivono il parco pubblico “Giovanni Paolo II”, via Roma e Borgo Pacciano;

DATO ATTO CHE,

in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, sopra riportato, le esigenze di implementazione della sicurezza urbana in determinate aree del Comune di Pomigliano d'Arco e la contestuale necessità di garantire la libera fruibilità delle stesse, restituendo gli spazi pubblici alla collettività e sottraendoli a dinamiche di illegalità, degrado e marginalità, sono state valutate nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 20 maggio 2026, estesa alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola e del Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco;



Il Prefetto della Provincia di Napoli

CONSIDERATO CHE,

nel corso della menzionata riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato valutato quanto segue:

- nelle aree urbane suindicate, già oggetto dei richiamati provvedimenti prefettizi *ex art. 2 T.U.L.P.S.*, si registra una elevata incidenza di reati contro la persona, contro il patrimonio e legati alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che, a loro volta, alimentano una filiera di micro-criminalità che genera allarme sociale, ostacolando la libera e piena fruibilità delle zone in argomento da parte della cittadinanza;
- la descritta percezione di insicurezza ostacola la piena e libera vivibilità degli spazi pubblici;
- in siffatti peculiari contesti urbani, interessati da episodi di criminalità o di illegalità che assumono connotazione sistemica, appare necessario disporre l'allontanamento di soggetti, già denunciati per specifici delitti non colposi, che pongano in essere condotte violente, minacciose o insistentemente moleste, incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree cittadine e tali da costituire concreto pericolo per l'ordinato vivere civile;
- la misura dell'allontanamento di tali soggetti, ai sensi dall'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (introdotti dall'art. 4 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54), consente di fornire una risposta immediata ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza e di garantire il pacifico godimento degli spazi urbani;
- l'istituzione di zone a vigilanza rafforzata persegue una finalità di prevenzione generale ed un'importante funzione di deterrenza contro il compimento di illeciti;

VALUTATO CHE

- l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata è da reputarsi assolutamente necessaria al fine di garantire la tutela della sicurezza urbana, coniugando la libertà di circolazione delle persone con gli interessi superindividuali della sicurezza e dell'ordine pubblico, in modo proporzionato ed equilibrato e con il minor sacrificio possibile degli interessi concorrenti;
- l'allontanamento di soggetti – già denunciati negli ultimi cinque anni per delitti indicati dal citato art. 9 comma 3-*bis* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 – che, nelle zone in rassegna, assumano comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, costituisce una misura necessaria al fine di garantire la civile convivenza e la libera e piena fruibilità delle aree cittadine;
- la misura *de qua*, infatti, mira ad impedire la permanenza negli individuati contesti urbani di soggetti la cui presenza è già stata accertata come fonte di turbativa o legata a dinamiche criminali: la reiterazione di condotte moleste in aree urbane sensibili trasforma il singolo episodio in un pericolo persistente per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata si configura come una misura di sicurezza dinamica, che consente di intervenire tempestivamente, mediante l'allontanamento di soggetti, già denunciati per reati specifici, i cui atteggiamenti molesti, violenti o minacciosi,



Il Prefetto della Provincia di Napoli

in contesti affollati, si rivelano potenzialmente lesivi per il mantenimento dell'ordine pubblico;

RITENUTO CHE,

allo stato, al fine di fronteggiare efficacemente le sopra evidenziate criticità di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, appare necessario istituire, con decorrenza immediata, per la durata di mesi sei, sino al 25 novembre 2026, le zone a vigilanza rafforzata nel Comune di Pomigliano d'Arco, individuate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 20 maggio 2026, appresso indicate:

AREA CENTRO	Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Ghandi che circoscrivono il parco pubblico "Giovanni Paolo II", via Roma e Borgo Pacciano
-------------	--

DISPONE

- **con decorrenza immediata, per la durata di mesi sei, fino al 25 novembre 2026, l'istituzione a delle zone a vigilanza rafforzata nelle aree** cittadine sopra individuate, ai sensi dell'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, come novellato dall'art. 4 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54;
- **con il correlato divieto di stazionare** nelle zone cittadine per i soggetti, denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza;

ORDINA

l'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate, da parte degli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come da ultimo modificato *ex art.* 4 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54;



Il Prefetto della Provincia di Napoli

AVVERTE

che le eventuali violazioni della presente ordinanza saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e/o dell'art. 650 c.p.

Il contenuto della presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Pomigliano d'Arco.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune Pomigliano d'Arco.

Il Prefetto
(di Bari)